

REGOLAMENTO (CEE) N. 2569/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1443/93 relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità nel 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, in particolare gli articoli 20 e 30,considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1443/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2396/93⁽³⁾, le competenti autorità degli Stati membri hanno fornito alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di riferimento assegnati agli operatori;

considerando che è necessario disporre di un periodo di tempo supplementare per verificare tali dati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1443/93 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHÉN

Membro della Commissione

1) Al paragrafo 1 la data del « 21 settembre 1993 » è sostituita dal « 28 settembre 1993 ».

2) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il 30 settembre 1993 gli operatori presentano le domande di titoli di importazione nel quadro del contingente tariffario per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1993.

Entro il 1° ottobre 1993 le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di banane per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione per ciascuna delle categorie di operatori definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

I titoli di importazione nel quadro del contingente tariffario per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1993 sono rilasciati non oltre il 6 ottobre 1993 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 221 del 31. 8. 1993, pag. 9.